

**ALL/2**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

Rep.

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA SGAMBAMENTO  
CANI ISTITUITA PRESSO GIARDINI PUBBLICI DENOMINATI "IL  
PRATONE" – CAPOLUOGO.

L'anno 2015, il giorno..... del mese di ..... nella sede  
Municipale del Comune di Barberino di Mugello in Viale della  
Repubblica 24 , sono convenuti personalmente i signori:

1) Arch. Alessandro Bertaccini, nato a Firenze il 22/02/1977, il quale  
interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del  
Comune di Mugello (codice Fiscale 00649380482), con sede in  
Barberino di Mugello Viale della Repubblica n. 24, ove domicilia per  
ragioni d'ufficio, il quale interviene, non in proprio, ma quale legale  
rappresentante del Comune, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di  
Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione  
della G.C. n. 44 del 16/03/1999 e s.m.i. ed a ciò autorizzato con  
Decreto del Sindaco n. 14 del 30/06/2014;

2) Sig. ...., nato a ..... il ..... il quale  
interviene nella sua qualità di .....,  
dell'Associazione .....,  
Partita IVA ....., CF. ....  
con sede in ....., Via .....

n. ...., cap ....., prov. ....

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione G.C. n. 79 del 31/07/2015 è stata istituita un'area sgambatura cani di circa mq 1000 all'interno dei giardini pubblici denominati de "Il Pratone" lato Viale del Lavoro;

- che con medesimo atto è stato stabilito di affidare la gestione di tale area ad una associazione da individuare tramite le procedure di legge;

- che l'utilizzo dell'area in oggetto è disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana, all'art. 24-bis recante "*Aree attrezzate per permettere l'attività motoria dei cani*".

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 673 del 16/09/2015 è stata adottata apposita determina a contrarre al fine dell'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento in gestione dell'area di sgambamento per cani;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n..... del ..... è stata affidata all'Associazione ..... la gestione dell'area di sgambamento dei cani.

Tutto ciò premesso e nella concorde intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti suddette, si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 - OGGETTO**

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione in relazione alla gestione dell'area di sgambamento dei cani, il cui utilizzo è disciplinato all'art. 24-bis del Regolamento di Polizia Urbana.

## **ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA**

L'area sgambamento cani è localizzata all'interno dei giardini pubblici denominati "Il Pratone", in una porzione di terreno individuato nel foglio 97, porzione di particella 12 e 395 del N.C.T.

## **ART. 3 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**

Il Comune procede all'affidamento in via temporanea all'Associazione delle attività di gestione, cura e tutela dell'area destinata alla sgambamento dei cani, di cui all'art. 2, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Valgono inoltre ed in particolare le norme stabilite all'art.24-bis del Regolamento di Polizia Urbana per l'accesso all'area di sgambamento per cani.

## **ART. 4 - ONERI DEL COMUNE**

È a carico del Comune l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione esterna, l'installazione della cartellonistica, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica.

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria, compresa la potatura delle piante, la messa a dimora di nuove piante, ecc.

## **ART. 5 - ONERI DELL'ASSOCIAZIONE**

L' Associazione assicura l'accesso all'area di sgambamento, a titolo gratuito, a tutti i possessori/accompagnatori di cani, anche non facenti parte dell'Associazione stessa.

È a carico dell'Associazione la manutenzione ordinaria dell'area comprendente: manutenzione della recinzione, della cartellonistica e

degli elementi di arredo urbano esistenti, il taglio dell'erba e la pulizia dell'area, lo svuotamento dei cestini portarifiuti.

E' a carico dell'Associazione l'istallazione di idonei sistemi per la raccolta delle deiezioni nonché il regolare svuotamento dei medesimi.

L'Associazione deve garantire la chiusura dei cancelli di accesso e concorrere alla vigilanza dell'area, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana per l'accesso all'area di sgambamento per cani.

È vietato all'Associazione affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune.

L'Associazione si impegna, altresì, a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.

L'Associazione dovrà segnalare al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni.

All'Associazione non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a

cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

L'Associazione è in possesso di polizza assicurativa verso terzi e prestatori d'opera (RCT), n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_ .

#### **ART. 6 – OBBLIGHI**

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti o meno all'Associazione, dal rispetto della normativa vigente, in particolare quella contenuta nel Regolamento comunale per l'accesso all'area di sgambamento per cani, con conseguente responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia.

In particolare è fatto obbligo all'Associazione di mantenere in perfetta efficienza, la cartellonistica esistente agli ingressi dell'area.

L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area:

- di prendere visione ed accettare le disposizioni stabilite nel Regolamento di Polizia Urbana per l'accesso all'area sgambamento per cani, il cui testo dovrà essere reso disponibile agli ingressi;
- che rispondono, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane.

#### **ART. 7 – USI DIVERSI DELL'AREA**

L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogniqualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali iniziative od altro.

L'Associazione potrà organizzare, secondo principi di liberalità, attività didattico/educative, riguardanti comunque i cani, per massimo 30 ore mensili, dandone preventiva comunicazione al Comune. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione che, solo in tali casi potrà anche derogare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana.

#### **ART. 8 – DURATA**

La presente convenzione ha la durata di due anni dalla data della relativa stipula.

#### **ART. 9 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO**

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla Azienda U.S.L, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità.

Qualora L'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno due mesi

rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

**ART. 10 - RINVII**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

**Art. 11 – SPESE**

Tutte le spese inerenti il presente atto in applicazione della normativa vigente in materia (eventuali imposta di bollo e registrazione, eventuali tasse e quant'altro occorra) restano a carico dell'Associazione, che se le assume.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE